



ALBO REGIONALE DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

(legge regionale 27 febbraio 2008, n.1, articolo 21, comma 2)

Criteria e modalità di formazione

Articolo 1

Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'albo regionale dei Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 è consentita ai soggetti associativi che comprovino il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *avvenuta costituzione del gruppo, da comprovare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;*
 - b) *approvazione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda specificamente l'esercizio dell'attività senza scopo di lucro consistente esclusivamente nell'acquisto collettivo e distribuzione di beni agli associati, con particolare riferimento ai prodotti biologici, naturali ed eco-compatibili nonché, quale scopo prioritario dell'attività, il perseguimento delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale; dovrà essere in ogni caso previsto il divieto dell'attività di vendita e di somministrazione; dovranno altresì essere richiamate nell'atto costitutivo le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.*
 - c) *svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione Veneto per almeno un anno;*
 - d) *elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei registri contabili conforme alle norme vigenti in materia;*
 - e) *sede legale nella Regione Veneto; nel caso in cui il gruppo di acquisto solidale abbia sede legale in un'altra regione, le filiali presenti nel territorio regionale veneto devono comprovare la realizzazione di almeno l'80 per cento dell'attività, desumibile dal bilancio di cui alla lettera d);*
 - f) *requisiti morali del rappresentante legale.*

Articolo 2

Adempimenti per l'iscrizione

1. I soggetti che intendono iscriversi nell'albo regionale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda, indirizzata al Dirigente responsabile della Direzione regionale Commercio, utilizzando la modulistica reperibile nel seguente sito internet regionale: www.regione.veneto.it.
2. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) *atto di costituzione del gruppo;*
 - b) *statuto;*
 - c) *sintetica descrizione dell'attività svolta;*
 - d) *bilancio annuale dell'attività svolta;*
 - e) *dichiarazione, anche in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti morali da parte del rappresentante legale.*

3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del gruppo.
4. L'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 1 è disposta dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio con proprio decreto entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, previa verifica dei requisiti previsti all'articolo 1. Qualora entro il suddetto termine di 90 giorni non sia comunicato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione deve ritenersi accolta.

Articolo 3

Termini di presentazione delle domande e aggiornamento dell'iscrizione.

1. Le domande di iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 1 possono essere presentate dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno. In fase di prima applicazione le domande di iscrizione possono essere presentate entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2. La struttura regionale competente in materia di commercio provvede all'aggiornamento dell'albo regionale di cui all'articolo 1 entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di commercio procede con verifiche a campione sui soggetti iscritti, inerenti al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Cancellazione dell'iscrizione

1. In caso di accertata irregolarità in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, la struttura competente in materia di commercio provvede alla contestazione al soggetto associativo interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il soggetto associativo è tenuto a produrre le necessarie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Qualora il soggetto associativo non produca le necessarie controdeduzioni nel termine di cui al comma 2, il dirigente responsabile della struttura competente in materia di commercio dispone, con proprio decreto, nei successivi trenta giorni, la cancellazione del soggetto associativo dall'albo di cui all'articolo 1.
4. La cancellazione di cui al comma 4 comporta la perdita del beneficio contributivo eventualmente concesso al soggetto associativo ai fini delle azioni di formazione e informazione previste dall'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1.
5. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al soggetto associativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5

Pubblicità dell'albo regionale

1. L'albo regionale di cui all'articolo 1 è pubblicato nel sito internet regionale www.regione.veneto.it. (economia/attività produttive/commercio).